

Oggetto: CONSEGNA: Verbale assemblea con nuovo statuto da registrare

Mittente: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>

Data: 16/11/2020, 08:48

A: d.pinton@consulentidellavoropec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/11/2020 alle ore 08:48:06 (+0100) il messaggio

"Verbale assemblea con nuovo statuto da registrare" proveniente da "d.pinton@consulentidellavoropec.it"

ed indirizzato a "dp.vercelli@pce.agenziaentrate.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: 9213D772.003B2AF4.D0062B7B.94D396D3.posta-certificata@legalmail.it

Allegati:

dati-cert.xml

954 bytes

postacert.eml

6,2 MB

3	1507	23/11/2020	0,00	TTZ20L001507000II
			200,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TTZ

UNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO ONLUS

CODICE FISCALE: 92513180015

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 29 OTTOBRE 2020

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 10, presso la sede sociale di Cuorgne', via Torino 4, si e' riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione, regolarmente convocata per questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Esame e approvazione Bilancio Consuntivo 2019;
- 2- Esame ed approvazione Bilancio Preventivo 2020;
- 3- Adeguamenti Statutari alla disciplina del D.lgs 117/2017;
- 4- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, signora Cossalter Fiorenza, la quale chiama alle funzioni di segretario il sig. Faletti Enrico che accetta la funzione.

Il Presidente, constatata la validità dell'Assemblea e la presenza di una quantità di soci sufficiente per poter deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno dichiara L'Assemblea validamente costituita.

Passando alla trattazione del punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del bilancio consuntivo 2019 invitando l'Assemblea a fare le dovute osservazioni. Segue approfondita discussione dopo di che l'assemblea all'unanimità' delibera di approvare il bilancio consuntivo 2019 (Allegato 1) concordando la destinazione del risultato del periodo a copertura dei progetti dell'anno successivo 2020.

Circa il punto 2) dell'ordine del giorno, il Presidente illustra il Bilancio preventivo 2020. Su alcuni punti si apre una breve discussione dopo di che, l'assemblea, all'unanimità' approva il bilancio preventivo 2020 (Allegato 2).

Si passa poi al terzo punto all'ordine del giorno: il Presidente illustra ai presenti le novità introdotte dal D.LGS 117/2017 in tema di enti del terzo settore, novità che incidono nella sfera organizzativa dell'associazione e che obbligano, ai fini dell'iscrizione nelle apposite sezioni del nuovo Registro Unico, ad alcuni adeguamenti statutari. Lo schema dello Statuto proposto è quello relativo all'Associazione di Promozione Sociale, ente che appare essere il più adatto agli scopi per i cittadini quali l'associazione si è costituita e svolge la propria attività.

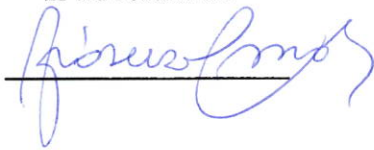
Segue ampia discussione dopo di che, l'assemblea, all'unanimità', delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale (Allegato 3), dando mandato al presidente

dell'associazione circa gli adempimenti di registrazione dello stesso, insieme al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate.

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno viene rammentato al presidente di attivarsi per il parcheggio handicap davanti al CEM in via Galilei10

Non essendoci altro da deliberare alle 10,48, l'assemblea, dopo aver augurato un proficuo anno, si scioglie previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fiorini", written over a horizontal line.

Il Segretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. G. G.", written over a horizontal line.

Una casa per gli amici di Francesco Onlus

Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019

Situazione Patrimoniale

Attività		Passivo e netto	
Banca Unicredit - conto corrente al 31/12/2019	84.255,22	Patrimonio netto iniziale	93.511,11
Banca BPN- conto corrente al 31/12/2019	3.202,99	Disavanzo 2019	-6.052,90
Totale	87.458,21	Totale	87.458,21

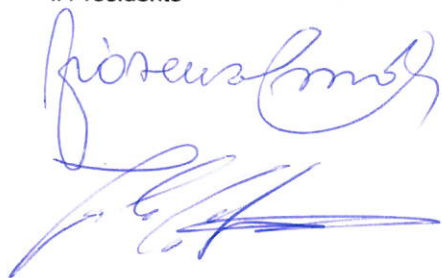
Situazione Economica

Costi		Ricavi	
Telefono	580,29	5 per mille anno 2019	5.218,94
Comm2003 cartucce	1.619,71	Formazione	500,00
Condominio e IMU	6.275,66	Quote associative	600,00
Enel	751,24	Asltoa4	62.517,00
Osf computer	349,00	Cis Ciriè	1.650,00
Ass. reale	478,56	Utenti	40.109,08
Ass. coord. Autismo Piemonte	100,56	Donazioni	12.877,56
Fond. Comunità	30,56	Fondazione comunità	2.710,00
Enza mode puzzle	98,06	Giroconto wlab	433,84
Work. Lab giroconto	433,84	Donazioni pop Novara	2.880,00
Centro copie	172,98		
Spese bancarie	104,07		
Tesoreria Cuorgnè	6.614,38		
Aruba	140,00		
Vino Accornero	684,34		
Materiali vari	225,74		
Ass. perona	600,74		
Formazione bruera	531,14	Totale entrate	129.496,42
Cons Crespi	481,70	Disavanzo 2019	6.052,90
Affitto via Galilei	1.500,74	Totale a pareggio	135.549,32
Tallon idraulico	305,74		
Stipendi	62.691,13		
Contributi con work. Lab	50.143,97		
Spese bancarie pop Novara	35,17		
Carta prepagata	300,00		
Spese giardino	300,00		
Totale spese	135.549,32		

Rendiconto finanziario

Fondo cassa + saldo conto corrente all'inizio dell'esercizio	93.511,11
+ entrate del periodo	129.496,42
- uscite del periodo	-135.549,32
= Fondo cassa + saldo conto corrente al 31/12/2019	87.458,21

Il Presidente



Una casa per gli amici di Francesco Onlus

Bilancio preventivo 2020

Situazione Patrimoniale

Attività		Passivo e netto	
Bance conti corrente	76.263,82	Patrimonio netto iniziale	87.458,21
		Disavanzo 2020	-11.194,39
Totale	76.263,82	Totale	76.263,82

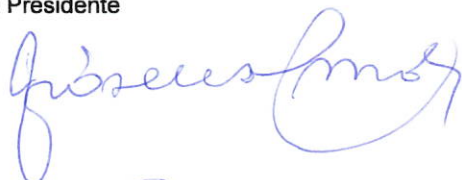
Situazione Economica

Costi		Ricavi	
Telefono	570,96	Quote associative	600,00
Manutenzione complessive	11.849,98	Asltoa4	48.562,00
Condominio e IMU	3.034,41	Cis Ciriè	450,00
Enel	582,91	Utenti	20.812,00
Osf computer	684,62	Donazioni	4.400,00
Ass. reale	478,56	Saldo iniziale pop Novara	3.202,99
Ass. coord. Fond. Com	192,22	Az. Ospedaliera città della salute	1.321,40
Spese bancarie	117,90	Ist. Comprensivo Gozzano	1.320,00
Aruba	75,13		
Vino Accornero	2.000,00		
Materiali vari	300,00		
Ass. perona	600,74		
Formazione bruera	334,38		
Stipendi	62.691,13		
Contributi con work. Lab	8.014,67		
Spese bancarie pop Novara	35,17		
Spese giardino	300,00		
Totale spese	91.862,78	Totale entrate	80.668,39
		Disavanzo 2020	11.194,39
		Totale a pareggio	91.862,78

Rendiconto finanziario

Fondo cassa + saldo conto corrente all'inizio dell'esercizio	87.458,21
+ entrate del periodo	80.668,39
- uscite del periodo	-91.862,78
= Fondo cassa + saldo conto corrente al 31/12/2020	76.263,82

Il Presidente




STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<UNA CASA PER GLI AMICI DI FRANCESCO A.P.S. ETS>>.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del D.lgs. 117/2017

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Torino 4 nel comune di Cuorné ed ha durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'assemblea soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate nonché aderire ad altre associazioni, enti o società con scopo mutualistico quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali.

ART. 2 (Finalità e Attività)

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari o di terzi nel rispetto della libertà e dignità degli stessi. In particolare, L'Associazione, libera democratica e senza distinzione di razze o popoli, opera prevalentemente nel settore socio assistenziale, prefiggendosi di raggiungere i seguenti scopi:

- garantire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle persone autistiche nel rispetto delle diversità e dei diritti della persone;
- migliorare la qualità della vita dei familiari di soggetti autistici e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale;
- sensibilizzare sull'Autismo ed informare le persone interessate sulle problematiche ad esso connesse (genitori, parenti, insegnanti, terapisti, operatori, studenti e volontari) coerentemente con le definizioni internazionali ufficiali di Autismo e di Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (ICD-10 e DSM-IV) e con le conoscenze universalmente accettate sull'Autismo, promuovendo strategie di intervento rigorosamente controllate e ritenute efficaci dalla comunità scientifica internazionale;
- promuovere la difesa dei diritti e delle pari opportunità per le persone autistiche, ispirandosi alla Carta dei Diritti presentata dall'Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio 1996;
- promuovere la solidarietà, lo scambio di notizie ed il mutuo aiuto fra le famiglie di persone autistiche e con disturbi affini.

2. La/e attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- Organizzare e gestire un centro educativo per minori autistici dove essi possano sviluppare le proprie potenzialità, migliorare l'autonomia personale e lavorativa, la comunicazione e le abilità sociali;
- Attuare interventi atti a migliorare la qualità di vita dei familiari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale valorizzando il loro ruolo di partner attivi nella presa in carico e nell'educazione della persona autistica (gruppi di aiuto, attività aggreganti e socializzanti, ecc);
- Promuovere e realizzare convegni, seminari, momenti di incontro ed informazione sulle tematiche relative all'Autismo e sue problematiche;
- Gestire uno sportello informativo dove fornire orientamento sui diritti dei soggetti autistici, sulle strutture sanitarie, sui centri specializzati e sui servizi presenti sul territorio, sulla normativa di riferimento, sulla preparazione di pratiche burocratico - amministrative, ecc.
- Realizzare laboratori (sportivi, di manualità, ecc..) per lo sviluppo delle autonomie di soggetti autistici ed il mantenimento delle abilità apprese;
- Realizzare percorsi e laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzati all'integrazione scolastica di soggetti autistici;
- Diffondere e divulgare i risultati delle ricerche genetiche sulla sindrome autistica;
- Organizzare attività ludico-ricreative per ragazzi autistici;
- Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con enti pubblici e privati, centri riabilitativi, nonché associazioni aventi analoghe finalità, per promuovere la creazione di servizi finalizzati ad una presa in carico specifica dei soggetti con autismo.

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. 117/2017

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
4. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 3 (Ammissione)

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, condividendo gli scopi e accettando il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, a seguito di domanda scritta, sono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Ci sono 2 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- sostenitori: sono persone o enti che condividono e riconoscono l'utilità sociale dell'Associazione, l'aiutano nel sostenerla e possono partecipare, con parere consultivo, all'Assemblea.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e l'eventuale regolamento interno.
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 (Scioglimento del rapporto associativo)

Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello Statuto e delle delibere degli organi sociali.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde:

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno che all'esterno dell'Associazione per designazione o delega.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 (Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 (Validità assemblee)

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero di membri, non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

ART. 12 (Il Presidente)

Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Egli cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento può attribuire procura speciale ad un altro consigliere ovvero essere sostituito da un Vice Presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17
(Bilancio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea, per l'approvazione, il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art. 13 D.lgs. n. 117/2017.
E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
E' compito del Consiglio Direttivo provvedere, nei termini di legge, al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore del bilancio corredato dalla documentazione necessaria.

ART. 18
(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19
(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto **dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.**

ART. 21
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 22 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23 **(Norma transitoria)**

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
4. Le disposizioni contenute nel presente statuto incompatibili con la qualifica di Onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runts.
Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
 - svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
 - impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

